



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 4, comma 1;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante «*Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTE le direttive UE ed in particolare la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e



Il Ministro dell'università e della ricerca

del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») nonché i provvedimenti legislativi di recepimento ed in particolare il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*» nonché il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante «*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)*»

- NELLE MORE dell'adozione della delibera di accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, circa la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e in professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 giugno 2022, prot. n. 583 recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023*»
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2022/2023, di cui alla comunicazione M D GMIL REG 2021 0543679;
- TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare, per l'anno accademico 2022/2023, in via provvisoria, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie corrispondenti alla intera offerta formativa espressa da ogni ateneo per l'a.a. 2022/2023, secondo le proprie complessive risorse;

CONSIDERATA la necessità di consentire l'adozione, da parte degli Atenei, dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno 2022/2023, nonché di concludere le procedure selettive ai fini del proficuo e tempestivo inizio dell'anno accademico;

RITENUTO nelle more del raggiungimento del citato Accordo Stato-Regioni, di dover procedere alla determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'a.a. 2022/2023 in via provvisoria;

DECRETA

Articolo 1 Posti provvisori disponibili

1. Per l'anno accademico 2022/2023, in attesa dell'adozione dell'Accordo Stato-Regioni citato in premessa, i posti provvisori a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono assegnati, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo decreto sono attribuiti i posti disponibili in via definitiva.

Articolo 3 Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 583\2021 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2022/2023 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti



Il Ministro dell'università e della ricerca

programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e all'art. 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni del corso legale delle lauree delle professioni sanitarie, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 4 Rimedi giudiziali e disciplina applicabile

1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art.3 co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi in conformità all'art. 24 co. 1 lett.c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.

3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro "status" ed in relazione alle sedi prescelte dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie di Ateneo dei rispettivi corsi di laurea.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da MESSA MARIA
CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE